


IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO RELATIVO ALLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DI CUI ALL'ART. 14 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO DEL CCPL 2016/2018 PER IL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA 2 FEBBRAIO 2022.

L'anno 2023, il giorno 18 maggio alle ore 9²⁰, presso la sede comunale di Palazzo Thun – Torre Mirana, via Belenzani n. 3 – Trento

LE PARTI COMPOSTE


per il Comune di Trento da:

dott.ssa Livia Ferrario, Direttore Generale



e per la parte sindacale da:


Luigi Diaspro per la CGIL
(nome e cognome)




Maurizio Speziali per la CISL
(nome e cognome)

Andrea Bassetti per la UIL
(nome e cognome)

Fabrizio Paternoster per la DIRPAT
(nome e cognome)



PAOLO CHIARENZA per l'Unione dei Segretari
(nome e cognome)



PREMESSO CHE

- 1) in data 2 febbraio 2022 è stato sottoscritto l'Accordo integrativo del CCPL 2016/2018 per il personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del Comparto autonomie locali;
- 2) l'art. 14 (Retribuzione di posizione e di risultato) del titolo IV DIRIGENTI DEI COMUNI del suddetto Accordo integrativo dd. 2.2.2022 ha aggiunto un nuovo art. 89 bis dopo l'art. 89 "Retribuzione di posizione e di risultato" del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 come modificato dall'art. 22 Accordo biennio economico 2006/2007 - parte

giuridica 2006/2009 di data 20.6.2007;

- 3) il suddetto nuovo art. 89 bis prevede ai commi 2, 3 e 4 una "clausola di salvaguardia economica" così differenziata:

"2. Nel caso in cui, nel corso del periodo di incarico, al dirigente sia assegnato un nuovo incarico su struttura con retribuzione di posizione di importo inferiore a quello relativo al precedente incarico, per la durata residua dello stesso è riconosciuta una quota individuale di retribuzione di posizione che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in misura percentuale fino al 100% di quella connessa al precedente incarico. Nei due anni successivi alla scadenza del precedente incarico, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, la quota individuale originariamente attribuita è conservata nella misura di due terzi per un ulteriore anno e per un ultimo anno nella misura di un terzo.

3. Nel caso in cui dopo la scadenza dell'incarico di dirigente di durata superiore a tre anni ne sia attribuito uno nuovo su struttura con retribuzione di posizione di importo inferiore al 90% della retribuzione di posizione prevista per il precedente incarico è riconosciuta, nei tre anni successivi, l'attribuzione di una quota individuale della retribuzione di posizione pari alla differenza fra il 90% della precedente e la nuova retribuzione di posizione nella misura fino al 100% per il primo anno, ridotta a due terzi per un ulteriore anno e per un ultimo anno ridotta ad un terzo.

4. Nel caso in cui dopo la scadenza dell'incarico triennale di dirigente ne sia attribuito uno nuovo su struttura con retribuzione di posizione di importo inferiore al 90% della retribuzione di posizione prevista per il precedente incarico è riconosciuta, nei due anni successivi, l'attribuzione di una quota individuale della retribuzione di posizione pari alla differenza fra il 90% della precedente e la nuova retribuzione di posizione nella misura fino al 100% per il primo anno, ridotta a due terzi per un ulteriore anno."

PRESO ATTO CHE

- il comma 7 dell'art. 89 bis di cui in premessa prevede che:
"L'onere per l'erogazione della quota individuale di retribuzione di posizione è posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 71. In sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 7 sono individuate le percentuali di cui ai commi 2, 3, 4 del presente articolo, nonché le risorse a copertura del conseguente onere, dando priorità alle eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione ed a quelle non utilizzate a fine anno destinate a retribuzione di posizione."

LE PARTI CONCORDANO

1. di fissare al 100% la percentuale di cui al comma 2 dell'art. 89 bis di cui in premessa;
2. di fissare al 50% la percentuale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 89 bis di cui in premessa;
3. di stabilire che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 89 bis di cui in premessa non si applica, data la particolarità della posizione, alla figura del Direttore generale del Comune;
4. di stabilire che le risorse a copertura del conseguente onere dovranno essere stanziare dall'Amministrazione comunale sul bilancio 2023 e seguenti, sui capitoli a seconda dei centri di costo dei dirigenti interessati, a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 90 del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 e s.m. e/o i.

